

Regolamento del Centro Culturale Protestante “Bernardino Ochino”

Art. 1

Il Centro Culturale Protestante "Bernardino Ochino" (d'ora in avanti Centro Culturale) è un organismo posto entro il diritto ecclesiastico interno della Chiesa Protestante Unita. Pertanto non ha autonomia giuridica propria e non necessita delle registrazioni che la legge richiede per le associazioni culturali autonome. Il Regolamento del Centro Culturale è approvato e può essere revisionato unicamente dal Sinodo Generale della Chiesa Protestante Unita e deve seguire le norme dello Statuto e del Regolamento Generale della Chiesa Protestante Unita. Il Consiglio Direttivo per il primo biennio è eletto dal Sinodo Generale. Ha sede presso quella legale della Chiesa Protestante Unita.

Art. 2

Si possono iscrivere al Centro Culturali tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità dopo il compimento dei 16 anni. I membri minorenni non hanno diritto di voto negli organismi sociali. I soci hanno uguali diritti e doveri tranne che nell'elettorato passivo per l'elezione del Consiglio Direttivo secondo le modalità dell'articolo 6 del presente Regolamento. Tra i doveri dei soci vi sono la partecipazione alle iniziative e alla vita sociale, il pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, il decoro e il buon nome del Centro Culturale all'esterno.

Art. 3

Le finalità del Centro Culturali sono:

- a) organizzare eventi e convegni per approfondire tematiche connesse alla storia, alla teologia e alla religiosità protestante in riferimento anche ai temi sociali, culturali ed economici della contemporaneità;
- b) organizzare eventi e convegni per approfondire tematiche connesse alla storia, alla teologia e alla religiosità del cristianesimo e di altre religioni;
- c) organizzare luoghi e momenti di dialogo con i non credenti;
- d) gestire borse di studio specifiche;
- e) gestire i rapporti con gli editori che fanno riferimento alla Chiesa Protestante Unita.

Art. 4

Sono organismi del Centro Culturale:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) le Sezioni locali.

Art. 5

L'Assemblea dei Soci dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni (con diritto di voto) e minorenni (senza diritto di voto). Va convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione morale, la presa d'atto del Bilancio sociale (che è approvato dal Sinodo Generale), la deliberazione sulla quota sociale, la programmazione del Centro Culturale. Ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea del Centro Culturale ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette soci, la cui maggioranza assoluta deve essere composta di membri e/o sostenitori della Chiesa Protestante Unita o di altre

Chiese del CODECI o con cui la Chiesa Protestante Unita ha concluso un accordo di piena comunione.

Elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e distribuisce tra i propri membri incarichi e deleghe, riunendosi almeno una volta ogni novanta giorni. Le sue sedute sono presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario. Le sue sedute sono valide con la presenza, fisica od on-line, di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può assegnare deleghe esecutive a soci esterni al Consiglio stesso.

Art. 7

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Rappresenta il Centro Culturale all'esterno e nei confronti della Chiesa Protestante Unita.

Art. 8

Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente quando questi sia impedito o assente.

Art. 9

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo tra i suoi membri. E' responsabile dell'amministrazione del Centro Culturale, tiene in ordine i registri dei soci e quelli finanziari, presenta annualmente il Bilancio sociale.

Art. 10

Le sezioni locali si possono formare nelle Province e Città Metropolitane dove non siano presenti altre sezioni o la sede centrale per richiesta di almeno tre soci e su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Bilancio sociale e l'amministrazione coincidono con l'anno solare.

Art. 12

Per ogni cosa non prevista dal presente Regolamento è obbligatorio fare riferimento all'ordinamento ecclesiastico della Chiesa Protestante Unita e ai suoi organi.